

Deufil GmbH & Co. KG
contro
Commissione delle Comunità europee

« Aiuti pubblici — Fibre e fili sintetici »

Relazione d'udienza	902
Conclusioni dell'avvocato generale Marco Darmon del 10 dicembre 1986	913
Sentenza della Corte (sesta sezione) del 24 febbraio 1987	921

Massime della sentenza

- 1. Aiuti concessi dagli Stati — Disposizioni del trattato — Campo d'applicazione — Normativa nazionale che persegue scopi generali in fatto di politica congiunturale — Presa in considerazione dei soli effetti di tale normativa
(Trattato CEE, artt. 92 e 103)*
- 2. Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Aiuti che possono essere considerati compatibili col mercato comune — Potere discrezionale della Commissione — Richiamo al contesto comunitario
(Trattato CEE, art. 92, n. 3)*
- 3. Aiuti concessi dagli Stati — Progetti d'aiuti — Messa in esecuzione prima della decisione finale della Commissione — Ingiunzione alle autorità nazionali di disporre la restituzione dell'aiuto incompatibile col mercato comune — Trasgressione a danno del beneficiario del principio della tutela del legittimo affidamento — Insussistenza
(Trattato CEE, art. 93, nn. 2 e 3)*

1. L'art. 92 del trattato ha lo scopo di evitare che gli scambi fra Stati membri siano pregiudicati da vantaggi consentiti dalle pubbliche autorità i quali, sotto varie forme, alterino o minaccino di alterare la

concorrenza favorendo determinate imprese o determinati prodotti. Questo articolo non distingue quindi a seconda delle cause o degli scopi degli interventi, bensì li definisce in relazione ai loro effetti, di

guisa che gli scopi generali perseguiti dalla normativa nazionale, come gli scopi di politica congiunturale ai sensi dell'art. 103 del trattato, non bastano per escludere la normativa stessa dal campo d'applicazione dell'art. 92.

2. L'art. 92, n. 3, del trattato attribuisce alla Commissione un potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate nel contesto comunitario. Ritenendo che la concessione di un aiuto ad un investimento che aumenta le capacità produttive in un settore già ampiamente in eccedenza sia in contrasto con l'interesse comune e che un aiuto del genere non sia atto a favorire lo sviluppo economico della regione di cui trattasi, la

Commissione non ha superato i limiti del suo potere discrezionale.

3. Qualora, in contrasto con l'art. 93, n. 3, del trattato, uno Stato membro dia esecuzione ad una sovvenzione programmata prima della fine del procedimento avviato dalla Commissione, la decisione finale della Commissione che dichiara l'incompatibilità della sovvenzione col mercato comune può comprendere l'ingiunzione alle autorità nazionali di disporre la restituzione, senza che il beneficiario, dato che non poteva ingannarsi sulla portata delle norme comunitarie, possa invocare la trasgressione del legittimo affidamento a proposito di detta decisione.

RELAZIONE D'UDIENZA

nella causa 310/85 *

I — Antefatti e procedimento

A — Sulla politica condotta dalla Commissione in materia di aiuti all'industria tessile ed, in particolare, alla produzione di fibre e fili sintetici

1. Il 30 luglio 1971, la Commissione, constatando che la situazione e le prospettive dell'industria tessile preoccupavano sempre di più gli Stati membri, che non era da

escludere un rafforzamento della tendenza ad instaurare sistemi di aiuti stabiliti in questo settore negli anni successivi e che, per mancanza di coordinamento, le iniziative a tal proposito erano di natura tale da ridurre l'efficacia degli aiuti ed erano atte ad incidere sugli scambi e sulla concorrenza in misura contraria al comune interesse, inviava agli Stati membri un documento dal titolo « Indirizzi, sul piano comunitario, per gli aiuti all'industria tessile ». La Commissione sottolineava che tale comunicazione non

* Lingua processuale: il tedesco.